

STATUTO

**INSIEME SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERBANIA VB VIA RESTELLINI 19
Numero REA: VB - 153559
Codice fiscale: 01170030033
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tre pagine e parte della quarta di un foglio, e ne ho dato lettura alla comparente, che lo ha riconosciuto conforme a verità.**STATUTO**

COOPERATIVA SOCIALE INSIEME

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI

Articolo 1) - DENOMINAZIONE.

E' costituita una società cooperativa denominata "INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", siglabile "COOPERATIVA INSIEME".

Articolo 2) - SEDE.

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Verbania.

La Cooperativa potrà istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3) - DURATA.

La Cooperativa ha durata fino al 24 aprile 2076 e potrà essere prorogata nelle forme di legge, ovvero sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea straordinaria.

E' fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 4) - NORME APPLICABILI.

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519, comma 1, del codice civile:

a) - le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale;

b) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

c) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Alla presente cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n° 381, in tema di cooperative sociali; nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n° 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori.

Essa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8°, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n° 460.

Articolo 5) - MUTAMENTO DELLE NORME APPLICABILI.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, lo stesso dovrà essere reintegrato nel termine massimo di un anno. In alternativa, la Cooperativa - qualora i soci rimanenti siano almeno tre e tutti persone fisiche - potrà decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la modifica del presente statuto con l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso. In mancanza, trascorso il termine di un anno di cui sopra, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO II

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' - SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO SOCIALE

Articolo 6) - CLAUSOLE NON LUCRATIVE.

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Articolo 7) - MUTUALITA' PREVALENTE.

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Conseguentemente, la Cooperativa é considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111-septies, disposizioni di attuazione al codice civile).

La Cooperativa si costituisce nelle forme e nei modi indicati dalla Legge n.381 del 8 novembre 1991 (G.U. n.283 del 3 dicembre 1991) "Disciplina delle cooperative sociali", con riferimento all'articolo 1, rubricato "Definizione", lettera a), avendo come scopo sociale quello di favorire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi.

Articolo 8) - SCOPO SOCIALE.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ammessa dal vigente ordinamento giuridico.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci operatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n° 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la Cooperativa si ispira al principio della parità di trattamento dei soci.

Articolo 9) - OGGETTO SOCIALE.

La cooperativa ha per oggetto:

a) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni socio-educative anche a carattere continuativo, a favore di minori/adolescenti a rischio di emarginazione/devianza con problematiche socio-comportamentali-educative-psicologiche conseguenti a situazioni di abbandono, maltrattamento ed abuso;

b) l'organizzazione e l'erogazione di specifici interventi di assistenza domiciliare, anche a carattere educativo, per conto di privati o di Enti Pubblici o in proprio, a favore di:

- minori garantendo l'attivazione di specifiche prestazioni socio educative e di sostegno scolastico, finalizzata a favorire positive esperienze di socializzazione ed integrazione;

- anziani, ammalati, handicappati, invalidi, ecc. attraverso l'organizzazione di servizi socio-assistenziali-riabilitativi tesi ad assicurare agli stessi una esistenza sana, dignitosa e positivamente inserita nel contesto sociale circostante. Il servizio di assistenza socio-educativa e sanitaria può essere debitamente prestato presso luoghi quali ospedali, case di cura, case di riposo e case di vacanza.

c) la stipula di convenzioni con istituti ed enti pubblici e privati aventi per oggetto interventi di assistenza socio-educativa, cura e reinserimento di soggetti devianti e/o emarginati o comunque in difficoltà;

d) l'organizzazione di corsi di formazione professionale intesi a dare ai partecipanti una qualificazione utile all'inserimento e miglioramento lavorativo.

Detti corsi potranno essere di iniziativa propria o acquisiti in convenzioni con enti pubblici e privati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può gestire comunità residenziali o semiresidenziali e/o autogestite (anche a carattere familiare) per donne e tutti quei soggetti che si trovino in condizione di disagio sociale e di svantaggio, per minori e adolescenti sottoposti a provvedimenti emanati dal Tribunale per i minorenni.

La comunità si configura pertanto come ambito - momento educativo, il cui obiettivo fondamentale rimane quello di operare a favore dei minori e non per un loro

equilibrato reinserimento nella società nell'ambito della propria famiglia d'origine o in soluzione di autonomia/indipendenza abitativa ed economica. La cooperativa può gestire Centri diurni ed altre strutture, ma anche luoghi informali di ritrovo dell'infanzia e dell'adolescenza con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita (es. ludoteche, animazione di strada, laboratori di animazione didattica, centri estivi), nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale e accompagnamenti naturalistici.

La cooperativa può inoltre gestire sedi da utilizzare per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le discipline e le tecniche richieste per interventi socio educativi di assistenza, di recupero e reinserimento. Può inoltre fornire servizi e prestazioni terapeutico riabilitative, anche di carattere sanitario infermieristico a favore di soggetti emarginati, devianti, deboli e in difficoltà.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) gestire circoli, bar, spacci con il solo fine di finanziare l'espletamento delle attività sociali primarie;
- b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- c) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento dei propri scopi sociali;
- d) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa, infine, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Articolo 10) - GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO.

La Cooperativa, al fine di ottenere condizioni vantaggiose per i soci cooperatori o di ottimizzare la gestione delle proprie attività, potrà partecipare a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Articolo 11) - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per le persone fisiche:
 - 1) che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età;
 - 2) che possano contribuire, con la loro partecipazione diretta o indiretta, all'esercizio e allo sviluppo della cooperativa;
 - 3) che abbiano capacità e professionalità attinenti alla natura delle attività esercitate dalla cooperativa; oppure:
 - 4) che condividono gli scopi sociali espressi nell'articolo 5 del presente statuto.

Le persone fisiche soci cooperatori appartengono alle seguenti categorie, a seconda del tipo di scambio mutualistico che essi realizzano con la cooperativa:

- 1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci finanziatori, persone fisiche che partecipano allo sviluppo della cooperativa con l'acquisizione di strumenti finanziari partecipativi, regolati dall'articolo 2526 del codice civile.

Sono ricompresi nella categoria dei soci finanziatori anche i soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59: ad essi, pertanto, si applicano - per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge - le disposizioni del presente statuto relative ai soci finanziatori;

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

4) soci fruitori, persone fisiche che fruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa.

Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio o abbiano interessi diretti in imprese che svolgono attività identiche o affini a quelle esercitate dalla cooperativa.

Possono, inoltre, essere ammessi, in qualità di soci finanziatori, anche le persone giuridiche, pubbliche o private:

1) che possano contribuire, attraverso una partecipazione diretta o indiretta, all'esercizio e allo sviluppo della cooperativa;

2) negli statuti delle quali sia prevista la partecipazione, finalizzata allo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

3) che operino in rispondenza con i fini sociali della "Cooperativa Sociale Insieme".

Non possono essere socie le persone giuridiche in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti con i soci, la cooperativa rispetta la parità di trattamento.

I rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti; questi sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea dei soci.

Articolo 12) AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI.

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado - anche in relazione alla propria capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo - di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire alla stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) - trattandosi di persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza e codice fiscale; dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del documento di identità;

b) - trattandosi di persona giuridica o di altro ente, denominazione, sede sociale, nazionalità, codice fiscale; dovranno, inoltre, essere allegati certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Registro delle persone giuridiche, copia dello statuto vigente, e copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;

c) - importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;

d) - dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, e di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa;

e) - dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa.

L'assemblea ordinaria dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e

l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, che dovrà in tal caso ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti; ricorrendo tale eventualità, l'organo amministrativo è quindi obbligato ad adottare una nuova deliberazione entro trenta giorni dalla deliberazione assembleare, e ad effettuare - una volta eseguiti i versamenti dovuti da parte del nuovo socio - l'annotazione dell'ammissione nel libro soci.

In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta ai soci-cooperatori il diritto di opzione sulle azioni ordinarie di nuova emissione.

L'aspirante socio non ha, in ogni caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in società'.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali irregolarità nelle procedure di ammissione.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 13) - ADEMPIMENTI DEI NUOVI SOCI.

Il nuovo socio ammesso deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione contenente l'accettazione della domanda, il nuovo socio ammesso può essere escluso, previa intimazione da parte degli amministratori, a norma dell'articolo 2533 del codice civile.

Articolo 14) - DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- a) - i diritti di controllo previsti dagli articoli 2422, comma 1°, e 2545-bis del codice civile, e dal presente statuto;
- b) - il diritto di denunciare al tribunale i fatti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o del numero complessivo dei soci; ovvero, se la cooperativa ha più di tremila soci, da un ventesimo dei soci (articolo 2545-quinquiesdecies c.c.);
- c) - il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli articoli 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;
- d) - il diritto di intervento in assemblea;
- e) - il diritto di voto in assemblea.

I diritti di cui alla superiore lettera a) non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società'.

Articolo 15) - OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, all'atto dell'ammissione, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto che gli amministratori, nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa;

- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

Articolo 16) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE.

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o decesso.

Articolo 17) - RECESSO DEL SOCIO COOPERATORE.

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile:

- a) - nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società per azioni, dall'articolo 2437 del codice civile;
- b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

Il recesso, relativamente alle azioni possedute in qualità di socio cooperatore, non può essere parziale. Tuttavia, in caso di coesistenza delle qualifiche di socio cooperatore e socio finanziatore, è possibile - in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto - il recesso in qualità di socio cooperatore, mantenendo la partecipazione come socio finanziatore, e viceversa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e che quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, essi devono dare immediata comunicazione della deliberazione assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione. Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci.

Il recesso comporta, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti: a tal fine, il recesso produce effetto con la chiusura dell'esercizio sociale in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

E' fatto comunque salvo un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 18) - DECADENZA DEL SOCIO COOPERATORE.

Si ha decadenza del socio cooperatore in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale; la decadenza ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi, ma dovrà comunque essere accertata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19) ESCLUSIONE DEL SOCIO COOPERATORE.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

- a) - in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico;
- b) - in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) - nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle azioni sottoscritte e delle relative somme accessorie.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

- a) - in caso di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;
- b) - in caso di fallimento del socio;

c) - nel caso in cui il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese identiche o affini a quella della cooperativa;

d) trattandosi di socio persona giuridica, ove la stessa sia posta in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali.

Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dagli amministratori, i quali ne danno immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può proporre opposizione all'organo arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.

In deroga al disposto dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile, i rapporti mutualistici pendenti si sciolgono con effetto immediato.

È fatto comunque salvo un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso.

L'esclusione del socio cooperatore, che sia anche socio finanziatore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rapporto sociale.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 20) - DECESSO DEL SOCIO COOPERATORE.

In caso di morte del socio cooperatore, i suoi eredi o legatari possono - se provvisti dei requisiti per l'ammissione nella società - chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto. A tal fine, i suddetti eredi o legatari devono presentare al Consiglio di Amministrazione:

a) la richiesta di continuazione del rapporto sociale, avente il medesimo contenuto della domanda di ammissione;

b) il certificato di morte, copia dell'eventuale testamento e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla base delle regole previste in relazione all'ammissione dei nuovi soci.

La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla morte; trascorso inutilmente tale termine, la partecipazione del socio defunto è liquidata ai sensi del presente statuto, ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti tra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti con effetto immediato.

Il subingresso nella posizione del socio defunto non può avere luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione obbligatoria dalla cooperativa, o sia stato avviato il procedimento di esclusione.

In caso di pluralità di eredi o legatari, ove solo alcuno di essi intenda subentrare nella posizione del socio defunto, o abbia i requisiti richiesti a tal fine, tutti gli eredi o legatari devono dichiarare alla cooperativa chi di essi può o vuole subentrare, con rinuncia da parte degli altri; se tutti possono e vogliono subentrare, deve essere nominato un rappresentante comune.

Articolo 21) - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO COOPERATORE.

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge n.59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sovrapprezzo eventualmente versato.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'articolo 2535 del codice civile.

Il pagamento della partecipazione così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle azioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 22) - CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DEL SOCIO COOPERATORE.

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad euro 25,82 [VENTICINQUE VIRGOLA OTTANTADUE].

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'articolo 2346, comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio cooperatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte.

Il valore di ciascuna azione come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Le azioni del socio cooperatore possono essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del potenziale acquirente ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata; contro di essa, il socio cooperatore può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, a meno che il Consiglio di Amministrazione non abbia contestualmente provveduto ad indicare un altro acquirente "gradito".

Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

Le azioni del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Articolo 23) - DIVIETO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE.

L'organo amministrativo non è autorizzato, in nessun caso, ad acquistare o rimborsare le azioni della società.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

Articolo 24) - SOCI FINANZIATORI.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Sono ricompresi nella categoria dei soci finanziatori anche i soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59, per quanto ancora vigente.

Ai soci sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni del presente titolo relative ai soci finanziatori.

Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci.

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 25) - CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI.

I soci finanziatori possono effettuare, in conformità a quanto previsto nella delibera di emissione delle relative azioni, conferimenti in denaro, in natura, di crediti ed ogni altro conferimento previsto dalle disposizioni in materia di società per azioni, secondo la disciplina ivi prevista agli articoli 2342 e seguenti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale, costituente parte fissa del capitale medesimo; non esiste tuttavia alcuno specifico vincolo di destinazione sul relativo ammontare, salve le disposizioni di legge che disciplinano il capitale in generale.

A tale sezione del capitale è imputato anche, in quanto esistente, quale distinta sottosezione, il fondo per il potenziamento aziendale costituito, a fronte dei conferimenti dei soci sovventori, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59, con il vincolo di destinazione ivi previsto.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al 25% (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione, unitamente all'intero sopraprezzo, secondo le norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dal consiglio di amministrazione.

Articolo 26) - CARATTERISTICHE ED EMISSIONE DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI. Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili, nel corso del presente statuto denominate azioni ordinarie, del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2346 e seguenti del Codice Civile).

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà, quindi, emettere i relativi titoli in espressa deroga all'articolo 2346, comma 1, del Codice Civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte.

Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti dall'articolo 2525 del Codice Civile.

Le azioni dei soci finanziatori, a differenza di quelle dei soci cooperatori, possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, o vincolate a garanzia di debiti del socio finanziatore nei confronti di terzi, e possono costituire oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori particolari dei soci finanziatori medesimi. Le stesse possono formare oggetto di diritti di usufrutto.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del Codice Civile. Non si applica, quindi, ai soci finanziatori la disciplina dell'ammissione di cui all'articolo 2528 del Codice Civile.

In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni, ed in proporzione alle partecipazioni già possedute; tuttavia, l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina delle società per azioni. Sono inoltre fatti salvi, con riferimento ai soci cooperatori, i limiti di cui all'articolo 2514, comma 1, lettera b, del Codice Civile. La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce i compiti degli amministratori ai fini del collocamento delle azioni emesse.

La società può riscattare le azioni emesse a favore dei soci finanziatori, nel solo caso in cui - causa il venir meno del numero minimo dei soci ai sensi dell'articolo 2522 del Codice Civile - l'assemblea straordinaria deliberi l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso, trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 2437-sexies del codice civile.

Articolo 27) - DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI FINANZIATORI.

Le azioni dei soci finanziatori attribuiscono ai relativi possessori - nella misura in cui la distribuzione di dividendi sia possibile per legge - un dividendo pari alla remunerazione dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 4,5 (quattro virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato.

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci finanziatori sono postergate rispetto a quelle dei soci cooperatori.

Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori. Inoltre, nella misura in cui la legge consenta, nelle cooperative a mutualità prevalente, l'attribuzione delle riserve divisibili ai soci finanziatori in sede di scioglimento della società, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta al rimborso del capitale.

In ogni caso, i privilegi previsti dal presente articolo non si estendono alle riserve indivisibili, ai sensi dell'articolo 2526, comma 2 del Codice Civile.

Articolo 28) - DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI.

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione dallo stesso sottoscritta.

Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci finanziatori medesimi. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2376 del Codice Civile, i soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (articolo 2526,

comma 2, C.C.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

In considerazione dell'interesse che i soci finanziatori hanno nell'attività sociale, ad essi spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori e di componenti dell'organo di controllo, proporzionale all'ammontare del capitale da essi sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale; fermo restando che - ai sensi degli articoli 2542, comma 4 e 2543, comma 3 C.C. - i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo. Il voto ai fini di cui sopra è espresso, con votazione separata, nell'assemblea generale dei soci. Le medesime disposizioni si applicano ai fini della nomina dei liquidatori a seguito dello scioglimento della società.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori o da persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Articolo 29) - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni azionarie dei soci finanziatori, è richiesto il gradimento degli amministratori alla cessione. A tal fine, il socio finanziatore dovrà comunicare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di alienare, le generalità del cessionario, l'eventuale somma richiesta come prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo decide entro trenta giorni sul gradimento. Qualora quest'ultimo venga negato, ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso, l'organo amministrativo dovrà indicare un altro acquirente gradito, che sia disposto a stipulare l'atto di acquisto delle azioni entro trenta giorni dalla data della deliberazione; in mancanza, ovvero ove si tratti di acquirente a titolo gratuito, al socio finanziatore che intenda alienare le azioni spetta il diritto di recedere dalla società. Qualora, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta di gradimento il socio finanziatore non riceva alcuna risposta, lo stesso sarà libero di cedere le proprie azioni a chiunque.

In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel Libro dei soci.

Articolo 30) - RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI.

I soci finanziatori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso, e per la liquidazione delle azioni si applicano gli articoli 2437 - bis e seguenti del Codice Civile, con esclusione quindi dell'applicazione dell'articolo 2532; precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura dell'organo amministrativo, nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso produce i propri effetti.

Articolo 31) - DECESSO DEL SOCIO FINANZIATORE.

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del Codice Civile.

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati dalla società.

Articolo 32) - SOCI SOVVENTORI.

La Cooperativa può, con deliberazione dell'assemblea, costituire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisce una sezione della parte fissa del capitale sociale della cooperativa. In corrispondenza di tale frazione di capitale, la cooperativa emette azioni di sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, in conformità a quanto previsto nel presente statuto con riferimento ai pos-

sessori di strumenti finanziari partecipativi; intendendosi, quindi, sul punto derogato l'articolo 4, comma 2°, della legge 31 gennaio 1992, n° 59; e con la precisazione che ciascuno dei soci sovventori non può avere più di cinque voti.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere, comunque, costituita da soci cooperatori.

A fronte dei conferimenti dei soci sovventori sono emesse azioni nominative trasferibili.

Con riferimento ai diritti e privilegi patrimoniali spettanti ai soci sovventori, ed alla disciplina della circolazione delle relative azioni, ed in genere per quanto non disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci finanziatori.

Articolo 33) - DIVIETO DI STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI.

Non é prevista dal presente statuto l'emissione da parte della Cooperativa di titoli di debito o di altri strumenti finanziari non partecipativi.

TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE * DIVIDENDI E RISTORNI

Articolo 34) - PATRIMONIO DELLA SOCIETA'.

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale variabile, costituito dai conferimenti dei soci cooperatori; nell'ambito di detto capitale variabile, una frazione fissa di esso é costituita dagli eventuali conferimenti dei soci finanziatori e sovventori;
- dalla riserva legale;
- dalle altre riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sopraprezzo azioni;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli eventuali patrimoni destinati a specifici affari, che la cooperativa può costituire, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

Articolo 35) - CAPITALE SOCIALE.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare pre-stabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci, sia cooperatori che finanziatori.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare - con deliberazione dell'assemblea straordinaria - aumenti di capitale nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile, con emissione di azioni che attribuiscono la qualità di soci cooperatori o di soci finanziatori. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

- a) - gli amministratori dovranno, nel collocamento delle azioni ordinarie conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore un numero di azioni non superiore al massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti azioni proporzionalmente agli altri soci;
- b) - il collocamento di azioni ordinarie presso soci finanziatori o presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
- c) - in caso di collocamento delle azioni, sia ordinarie che di soci finanziatori, presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;
- d) - è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto. Detto diritto di opzione spetta a tutti i soci, sia cooperatori che finanziatori, in proporzione alle partecipazioni già possedute, salvi i limiti di cui sopra.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gratuito dello stesso e quindi mediante emissione di nuove azioni, o aumento del valore nominale delle azioni esistenti; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti dall'articolo 2525 del codice civile. In ogni caso, la rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura

complessiva del venti per cento dal capitale originario, ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, lettera b) del codice civile.

Articolo 36) - RISERVE.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono, pertanto, essere ripartite tra i soci ne' durante la vita della societa', ne' al momento del suo scioglimento.

In caso di utilizzo delle riserve a copertura di perdite, l'assemblea non puo' deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve di cui sopra devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinata, in ogni caso, una quota degli utili netti annuali non inferiore a quella prescritta dall'articolo 2545-quater, comma 1, del codice civile. L'assemblea ordinaria puo' deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

Articolo 37) - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO DI ESERCIZIO.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio, e devono quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea ordinaria. La convocazione deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove tuttavia la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa', l'assemblea puo' essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Articolo 38) - DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

a) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;

b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dall'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n.59;

c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge n.59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

La rimanente parte degli utili netti annuali puo' essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

d) - alla distribuzione del dividendo in favore dei soci finanziatori, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 27 del presente statuto;

e) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalita' previste dalla legge e dal presente statuto;

f) - l'eventuale rimanenza, al fondo di riserva statutaria indivisibile.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali l'incremento delle riserve indivisibili, il contributo ai fondi mutualistici e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei ristorni.

Non é prevista alcuna attribuzione di dividendi ai soci cooperatori.

Articolo 39) - RISTORNI.

L'assemblea puo', in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori in proporzione alla quantita' ed alla qualita' degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Più precisamente, la ripartizione del ristorno avverrà in base a quanto previsto da apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 codice civile, che l'organo amministrativo avrà cura di predisporre sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati fra loro:

a) le ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;

b) la qualifica e professionalità del socio;

c) i compensi erogati;

d) il periodo di permanenza nella società;

e) la tipologia del rapporto di lavoro;

f) la produttività.

Le somme assegnate a titolo di ristorno, comunque, non potranno superare il trenta per cento dei trattamenti economici complessivamente erogati ai soci.

In generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dell'attività svolta con i soci cooperatori.

La distribuzione dei ristorni é rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a)- mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b)- mediante emissione di nuove azioni ordinarie, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale;
- c) mediante emissione di strumenti finanziari partecipativi, attributivi della qualifica di socio finanziatore.

In quest'ultimo caso, la somma complessivamente dovuta a titolo di ristorno dovrà comprendere sia il valore nominale degli strumenti finanziari, sia le somme dovute a titolo di sopraprezzo; su detti strumenti finanziari é escluso ogni diritto di opzione.

Nella distribuzione dei ristorni, infine, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Articolo 40) PRESTITI SOCIALI.

I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale.

I soci non sono in alcun caso obbligati ad effettuare prestiti a favore della società; conseguentemente, l'assemblea non può deliberare a maggioranza un obbligo per i soci di effettuare i suddetti prestiti.

La raccolta di risparmio, effettuata dalla cooperativa presso i soci cooperatori, é eseguita conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, e relative norme di attuazione emanate dal Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio, e dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, e non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico.

Non costituisce in ogni caso raccolta di risparmio tra il pubblico, e non é sottoposto alla disciplina di cui sopra, il contratto di prestito tra socio e società, stipulato sulla base di trattative personalizzate con il socio medesimo. Non costituisce raccolta di risparmio presso soci la singola operazione di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tale operazione non si configuri, di fatto, come forma di raccolta.

Le modalità di esercizio della raccolta di risparmio tra soci cooperatori sono disciplinate più in dettaglio da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria. Gli amministratori devono far risultare l'ammontare complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio.

TITOLO VI ASSEMBLEE

Articolo 41) - ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, e sono precedute, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, da assemblee separate.

Articolo 42) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione dei programmi pluriennali e del programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla determinazione del sopraprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sull'eventuale piano di crisi aziendale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto,
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori, fatta salva la riserva a favore dei possessori di strumenti finanziari;

- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, fatta salva la riserva a favore dei possessori di strumenti finanziari;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno, ove previsto;
- sulla determinazione del compenso di sindaci e revisore;
- sulla eventuale attribuzione di un emolumento ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- sulla responsabilità degli amministratori, sindaci e revisore;
- sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico, nonché a consorzi, federazioni di cooperative, società consortili;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 43) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci finanziatori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;
- sull'emissione di nuove azioni ordinarie nei casi di aumento a pagamento del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2524, comma 3, del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sull'emissione di strumenti finanziari partecipativi, anche nel caso previsto dall'articolo 2545-sexies codice civile;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

Articolo 44) - DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci operatori e finanziatori che siano iscritti nel libro dei soci.

Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in assemblea anche di soggetti estranei alla società.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci operatori e finanziatori che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio operatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute.

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione sottoscritta; trattandosi di socio sovventore, allo stesso non possono essere attribuiti più di cinque voti.

I soci finanziatori, nel complesso, non possono in ogni caso esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, sia operatori che finanziatori, presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale; nel caso di superamento di detto limite, il voto della totalità dei soci finanziatori viene proporzionalmente ridotto fino al limite suddetto. Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio operatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

Articolo 45) - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA.

Il socio operatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, che può essere trasmessa anche via fax, soltanto da un altro socio operatore avente diritto di voto. Ad ogni socio operatore non possono essere conferite più di dieci deleghe. Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del Codice civile.

Il socio finanziatore può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, che può essere trasmessa anche via fax, solo da altro socio, operatore o finanziatore, nei limiti consentiti dall'articolo 2372 del codice civile. Ad ogni socio rappresentante non possono essere conferite più di dieci deleghe.

Articolo 46) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, e precisamente:

- a) per approvare il bilancio di esercizio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) per valutare la relazione del consiglio di amministrazione sui programmi pluriennali e sul programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione, entro il mese di dicembre.

L'assemblea e' convocata con avviso che dovrà essere ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o - in mancanza - al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione puo' essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ne' puo' essere successiva di oltre trenta giorni.

E' peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando é rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 47) - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sara' presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente e' assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Articolo 48) - APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI. ASSEMBLEE SEPARATE.

L'assemblea - sia ordinaria che straordinaria - in prima convocazione e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In deroga a quanto sopra stabilito, é necessario il voto favorevole di più della metà dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti le modifiche al presente statuto o lo scioglimento anticipato della cooperativa.

Si considerano presenti i soci che, al momento della verifica del quorum costitutivo, siano identificati dal presidente come tali. Il quorum costitutivo é quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea; tuttavia, il presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione ove ne venga richiesto anche da un solo socio.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non é stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le azioni del socio che volontariamente si sia astenuto dall'esercitare il diritto di voto sono computate sia ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, che ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del Codice civile, la Cooperativa istituisce le assemblee separate.

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate, in tal caso, si applicheranno le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale dei soci; con la precisazione che l'assemblea separata é presieduta, in ogni caso, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Se la materia, su cui delibera l'assemblea separata, é di competenza dell'assemblea straordinaria, si applicano integralmente le relative disposizioni, ed il relativo verbale deve essere redatto da un notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRATORI

Articolo 49) - NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni. Gli altri amministratori possono essere non soci.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un terzo degli amministratori; nel caso in cui il numero complessivo degli amministratori non sia esattamente divisibile per tre, il risultato è arrotondato per difetto (così, ad esempio, in caso di cinque amministratori, i soci finanziatori hanno diritto di eleggerne uno; in caso di sei amministratori, i soci finanziatori hanno diritto di eleggerne due). La nomina degli amministratori è comunque effettuata nell'assemblea generale dei soci, ove si procede a votazioni separate in modo da garantire l'attuazione del suindicato diritto dei soci finanziatori. Nell'ipotesi in cui questi ultimi non esercitassero il suddetto diritto, l'assemblea generale provvede alla nomina integrativa. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, degli amministratori nominati dai soci finanziatori, questi hanno diritto di eleggere gli amministratori in sostituzione nella prima assemblea convocata.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti, con il limite massimo di tre mandati consecutivi. Essi non possono esercitare la carica di amministratori in altre società, cooperative o lucrative, aventi oggetto sociale identico o affine a quello previsto dal presente statuto; la violazione di tale divieto comporta la decadenza dalla carica di amministratore, salvo che il cumulo delle cariche sia stato espressamente autorizzato dall'assemblea generale dei soci.

Articolo 50) RINUNCIA, DECADENZA E SCADENZA DEGLI AMMINISTRATORI.

Gli amministratori che intendono rinunciare alla carica devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

Decadono, inoltre, dalla carica i consiglieri che per qualsiasi motivo perdono la qualità di socio.

Gli amministratori rinunciatari o decaduti vengono sostituiti ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati dall'assemblea, tutto il Consiglio dovrà intendersi decaduto e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Articolo 51) - AMMINISTRATORI DELEGATI.

Il Consiglio d'amministrazione può - ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile - nominare uno o più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale, se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea;
- le attribuzioni richiamate dall'articolo 2381, comma 4°, c.c.;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art.2544, comma 1, c.c.).

Articolo 52) - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 53) - EMOLUMENTI DEGLI AMMINISTRATORI.

L'eventuale compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile.

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'assemblea dei soci.

Articolo 54) - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente ovvero di almeno 1/3 [Un terzo] dei consiglieri in carica, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione, saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

I consiglieri che abbiano dichiarato il proprio interesse in un'operazione oggetto di deliberazione, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Articolo 55) - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione dell'impresa sociale, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione, in particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- delibera le modifiche statutarie ad esso delegate dal presente statuto;
- approva le proposte di concordato e di amministrazione controllata, ad esso espressamente delegate con il presente statuto ai sensi degli articoli 152, 161, 187, 214 del R.D. 16 marzo 1942 n° 267 (legge fallimentare);
- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società;
- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;
- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il soprapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile;
- autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori;
- gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici, ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- decide in merito alla partecipazione della cooperativa a gare d'appalto, licitazioni e trattative private e in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Si precisa che è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci per il compimento delle seguenti operazioni:

- l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;
 - l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, aventi oggetto non affine a quello della cooperativa;
 - la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico.
- il compimento, da parte degli amministratori, di operazioni per le quali sussista un interesse degli amministratori stessi, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 56) - POTERI DI RAPPRESENTANZA.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

**TITOLO VIII
CONTROLLI**

Articolo 57) - COLLEGIO SINDACALE.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3 del codice civile).

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un sindaco effettivo; la nomina di tutti i sindaci è comunque effettuata nell'assemblea generale dei soci, ove si procede a votazioni separate in modo da garantire l'attuazione del suindicato diritto dei soci finanziatori. Nell'ipotesi in cui questi ultimi non esercitassero il suddetto diritto, l'assemblea generale provvede alla nomina integrativa. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del sindaco nominato dai soci finanziatori, questi hanno diritto di eleggere il sindaco in sostituzione nella prima assemblea convocata.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

Per il funzionamento del collegio sindacale, e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge.

Art. 58) - REVISORE CONTABILE.

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1°, del codice civile, da un Revisore contabile, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, se nominato. Il revisore contabile dura in carica tre esercizi. Si applicano gli articoli 2409-ter e seguenti del Codice civile.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

Rimangono fermi gli obblighi di certificazione del bilancio previsti dalla legge, ed in particolare:

- dall'articolo 11 del D.Lgs. 2 agosto 2002 n° 220;
- dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992 n° 59.

Articolo 59) - CONTROLLO INDIVIDUALE DEI SOCI.

Spettano ai soci, sia cooperatori, che finanziatori:

a) il diritto individuale di esaminare, anche assistiti da un professionista di propria fiducia, il libro dei soci, e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, delle assemblee separate e delle assemblee speciali, nonché di ottenerne estratti a proprie spese (articolo 2422, comma 1°, codice civile). Il suddetto diritto si estende anche all'esame dell'elenco dei partecipanti all'assemblea e delle relative deleghe;

b) il diritto, qualora almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda (o almeno un ventesimo, se la cooperativa ha più di tremila soci), di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e del Comitato esecutivo, se esista (articolo 2545-bis codice civile), e di ottenerne estratti a proprie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni, anche relative ai rapporti mutualistici, contratte con la società;

c) il diritto, qualora almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda (o almeno un ventesimo, se la cooperativa ha più di tremila soci) di ottenere dagli amministratori, in sede assembleare, notizie sull'andamento degli affari sociali, diverse da quelle evidenziate nel bilancio di esercizio e nei documenti ad esso allegati.

E' escluso qualsiasi diritto dei soci di esaminare le scritture contabili della società.

Articolo 60) - VIGILANZA.

La cooperativa é sottoposta alla vigilanza dell'Autorità competente, in conformità alle previsioni di legge.

Gli amministratori sono obbligati a mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri e i documenti ed a fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

TITOLO IX

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 61) - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria, con applicazione dell'articolo 2545-novies del codice civile.

Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dall'organo amministrativo, a norma dell'articolo 2365, comma 2°, del codice civile, le deliberazioni concernenti:

- 1) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- 2) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio della provincia;
- 3) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Si applica, in ogni caso, l'articolo 2436 del codice civile; anche nel caso di modifiche attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, pertanto, il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

TITOLO X

CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Articolo 62) - CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE.

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante fra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorchè la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

Si applica, per quanto non disposto, l'articolo 38 del D.Lgs 17 gennaio 2003, n° 5.

Articolo 63) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo oggetto.

Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Verbania.

La sede dell'arbitrato é fissata in Verbania.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.
La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, adottata con la maggioranza di almeno due terzi del totale dei voti spettanti ai soci medesimi.
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs 17 gennaio 2003 n° 5.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorchè la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

TITOLO XI NORME FINALI

Articolo 64) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3°, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'articolo 2487 del codice civile.

Articolo 65) - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n° 59, e dall'articolo 2545-quinquies, comma 3, lett. b), del codice civile;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile, mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno;
- restituzione ai soci finanziatori delle rispettive quote di capitale sociale;
- corresponsione ai soci, sia cooperatori, che finanziatori, dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 66) - QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA'.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 2519 e 2325-bis del codice civile, si precisa che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Qualora la società perdesse tali caratteristiche, anche in conseguenza di comportamenti non imputabili agli organi sociali, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l'assemblea straordinaria dei soci per la modificazione delle clausole del presente statuto incompatibili con le nuove caratteristiche assunte. In tale ipotesi, l'assemblea dovrà essere convocata, oltre che con le modalità previste dal presente statuto, anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 2366, comma 2, del codice civile. Si applicheranno a tale assemblea le disposizioni previste dagli articoli 2368 e seguenti, ed in genere le disposizioni di legge relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo registrato a Verbania in data 24.12.2004 ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 445/2000.